

# Pmi Edili News

Settimanale Informativo Aniem  
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere - aderente alla Confapi

Numero 4

Giovedì 2 febbraio 2012

*In questo numero*

<b>APPALTI.....</b>	<b>2</b>
LE CENTRALI DI COMMITTENZA E I PICCOLI COMUNI.....	2
<b>ECONOMIA.....</b>	<b>3</b>
LE RISORSE ASSEGNATE DAL CIPE PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI .....	3
SAGGIO D'INTERESSE TRANSAZIONI COMMERCIALI.....	4
<b>SINDACALE – PREVIDENZIALE .....</b>	<b>4</b>
DAL 1° FEBBRAIO LE DOMANDE CIGO TELEMATICHE.....	4
NOTA CONGIUNTA INPS-INAIL SULLA NON AUTOCERTIFICABILITA' DEL DURC .....	5
NO ALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEL NOLO A CALDO.....	6
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA.....</b>	<b>7</b>
IL 16 FEBBRAIO A CAGLIARI IL CONVEGNO SULLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IL RECUPERO ABITATIVO .....	7
<b><i>Approfondimenti tematici.....</i></b>	<b>8</b>
<i>Illegittimo il numero di membri pari della Commissione giudicatrice.....</i>	8
<i>Le dichiarazioni vanno rese anche dal progettista non associato .....</i>	9
<i>Nel silenzio delle dichiarazioni la cooptata va ritenuta "mandante" .....</i>	9

## APPALTI

### LE CENTRALI DI COMMITTENZA E I PICCOLI COMUNI

La Legge n. 214/2011, (di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, cd. decreto Salva Italia), ha introdotto una importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai **Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti**.

In seguito alla predetta legge è stato aggiunto all'art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, *secondo il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti*. Ai sensi del successivo comma 5, la modifica in commento dovrà essere applicata alle **gare bandite successivamente al 31 marzo 2012**.

---

*Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti per le gare pubbliche obbligo delle centrali di committenza o accordo consortile*

---

Si rammenta che le centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici, svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici ed hanno il compito di acquisire forniture o servizi o aggiudicare appalti pubblici, concludere accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.

**Nell'ambito delle centrali di committenza è ricompresa anche la SUA**, Stazione Unica Appaltante, prevista dall'art. 13 della Legge n. 136/2010 che si occupa, per conto degli enti aderenti, dell'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale. Alla stessa possono aderire (fra gli altri soggetti elencati dall'art. 2 dello stesso D.P.C.M.30/6/11 attuativo della Legge 136/10), anche le unioni ed i consorzi costituiti da Comuni.

I Comuni **con meno di 5.000 abitanti** non potranno più bandire gare d'appalto in via autonoma, ma dovranno

necessariamente ricorrere a **centrali di committenza**, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo **accordi consortili** (comma 7 art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 TU Enti locali, che prevede che in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l'attuazione alle leggi regionali).

## ECONOMIA

### LE RISORSE ASSEGNATE DAL CIPE PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

Il CIPE nella seduta del **20 gennaio 2012** ha approvato definitivamente le proposte di piano predisposte dalle **Regioni Lazio, Abruzzo e Calabria** riguardanti gli interventi di costruzione di residenze che comportano, complessivamente, la costruzione o la riqualificazione di 1689 alloggi con un costo di circa 212 mil/euro.

Arriva, quindi, a **17 il numero delle Regioni** che oltre alla provincia autonoma di Trento hanno ricevuto la definitiva approvazione da parte del CIPE.

Il CIPE, nella medesima seduta, ha confermato finanziamenti a favore di progetti, essenzialmente di dimensione medio - piccola, che possono stimolare la crescita ed avere un ritorno immediato sull'economia.

Da una parte sono stati recepiti i contenuti di provvedimenti (Manovre d'estate 2011) approvati prima dell'insediamento del nuovo Governo, aventi ad oggetto il definanziamento di circa **6,4 miliardi di euro** di investimenti infrastrutturali previsti nell'ambito del **Piano CIPE delle opere prioritarie**, dall'altra, sono stati **confermati finanziamenti a favore di opere di rapida cantierizzazione e di dimensione medio - piccola**, con particolare riferimento **all'edilizia scolastica** (951 milioni di euro complessivi) ed il **rischio idrogeologico** (1.194 milioni di euro complessivi), e sono stati **assegnati nuove risorse per interventi medio - piccoli di manutenzione ferroviaria** (600 milioni di euro) e di sviluppo dei territori del Centro-Nord (492 milioni).

---

*951 milioni di euro  
all'edilizia scolastica*

---

## SAGGIO D'INTERESSE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato del 27/01/2012 (G.U. 27/01/2012 n. 22) <http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-27&task=dettaglio&numgu=22&redaz=12A00923&tmstp=1328107318031> informa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che per il periodo **1° gennaio - 30 giugno 2012** il saggio d'interesse **da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali**, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari **all'1 per cento**.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 lettera a del Dlgs.vo 231/01 si intendono per transazioni commerciali" i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, **che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.**

## SINDACALE – PREVIDENZIALE

### DAL 1° FEBBRAIO LE DOMANDE CIGO TELEMATICHE

Si segnala che l'Inps, con il messaggio n. 1564/11 del 27/01/12 <http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmesaggi%2fmessaggio%20numero%201564%20del%2027-01-2012.htm>, ha confermato che la data del 31 gennaio 2012 rappresenta l'ultimo giorno utile del periodo transitorio entro il quale è possibile presentare sia in modalità cartacea che telematica le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria industria ed edilizia.

Al riguardo, l'Istituto, nel confermare che dal **1° febbraio 2012** l'invio delle domande dovrà avvenire **esclusivamente** in modalità telematica, ha altresì chiarito che il termine di **scadenza per la presentazione delle domanda nel caso in cui questo coincida con il sabato viene individuato nel lunedì successivo.**

---

*Dal 1/2/12 le domande CIGO  
solo in via telematica*

---

## NOTA CONGIUNTA INPS-INAIL SULLA NON AUTOCERTIFICABILITA' DEL DURC

Inps e Inail, con una **nota congiunta del 26 gennaio scorso**, [http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?\\_nfpb=true&\\_pageLabel=PAGE\\_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni\\_Operative/2012/info423779844.jsp](http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844.jsp) hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso, (vedi *PMI Edili News* del.....) con riferimento alla **non autocertificabilità del Durc**, in considerazione della diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all'art. 15 della L. n. 183/2011.

Oltre a riaffermare il noto principio della non autocertificabilità del Durc, in quanto ***le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un'autodichiarazione***, gli Istituti hanno ribadito la non applicabilità a tale Documento della normativa sull'autocertificazione e, in particolare, dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: *"sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

Considerato che la ratio dell'introduzione della nuova norma (art. 15 della L. n. 183/2011) è stato esclusivamente quello di rafforzare il principio dell'acquisizione d'ufficio del Durc da parte delle PP.AA., rimane associato che **solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati**, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

Infine gli Istituti precisano che, nei casi di appalti pubblici, a partire **dal 13 febbraio prossimo** la richiesta di Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facoltà per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l'avvenuta richiesta.

## NO ALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEL NOLO A CALDO

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello <http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/60E268BC-04E5-41C9-B6B3-04FAB12EB090/0/22012.pdf> espresso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell'art. 35, co. 28, del D.L. n. 223/2006, concernente la responsabilità solidale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi, con riferimento alla tipologia contrattuale del **nolo a caldo eccedente il 2% dell'importo complessivo delle prestazioni affidate**, ha in via preliminare, sottolineato come la fattispecie del "nolo" sia una **figura contrattuale atipica** diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario e l'eventuale prestazione lavorativa di un operatore.

In mancanza di una esplicita definizione legislativa, l'istituto in esame viene inquadrato, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ambito della disciplina civilistica del **contratto di locazione** (artt. 1571 c.c. e ss.), e distinto nelle due tipologie del **"nolo a freddo" e del "nolo a caldo"**.

La prima fattispecie contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione del macchinario; la seconda figura risulta, invece, caratterizzata dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all'utilizzo del macchinario, **attività che si presenta comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene** (cfr. sentenze Cass. Penale Sez. IV nn. 23604 - 34327- 41791/2009).

La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato quali siano gli elementi utili ai fini della qualificazione della fattispecie concreta in termini di nolo a caldo, nonché la differenza esistente, a prescindere dal *nomen iuris* attribuito dalle parti al rapporto negoziale, tra quest'ultima e gli schemi contrattuali dell'appalto e del subappalto (artt. 1655 c.c. e ss.).

Nello specifico, **l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore** si obbligano nei confronti del committente al compimento di un'opera ovvero alla prestazione di un servizio, **organizzando i mezzi di produzione e l'attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo**.

**Diversamente, nel nolo** il locatore mette a disposizione solo il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, **senza**

---

*La differenza tra nolo e appalto.....*

---

**alcuna ingerenza nella attività produttiva e nell'organizzazione aziendale del noleggiatore.**

La distinzione operata dalla giurisprudenza, sia pure ai fini della corretta applicazione delle tutele prevenzionistiche di cui al D.Lgs. n. 81/2008, trova conferma nelle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, concernenti la disciplina regolatoria in materia di contratti pubblici.

L'art. 118 del D.Lgs. citato contempla, infatti, uno specifico regime autorizzatorio per i contratti di subappalto in senso stretto, intesi quali contratti derivati in virtù dei quali l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione, in tutto od in parte, del servizio assunto.

La disposizione prevede altresì, al comma 11, in relazione alle altre categorie di subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e noli a caldo - l'applicazione della medesima disciplina autorizzatoria del subappalto se ricorrano determinati presupposti, ossia il contratto sia di importo superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

**Da quanto sopra emerge che la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo** (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale), sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.

## **ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

### **IL 16 FEBBRAIO A CAGLIARI IL CONVEGNO SULLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IL RECUPERO ABITATIVO**

Si informano le Associazioni Territoriali che la **Confapi Sardegna**, in collaborazione con **Sardafidi** (Cooperativa Garanzia Collettiva Fidi), **Isfor** (Istituto Formazione Confapi Sardegna), **Edilcassa Sardegna** ha organizzato per **giovedì 16 febbraio p.v.**, un convegno a titolo gratuito sul Nuovo Piano

Casa Regionale dal titolo “*Opportunità per la riqualificazione energetica e il recupero funzionale dei comparti abitativi*”.

Di seguito il link dell'evento e la locandina con il programma [http://www.aniem.it/notizia\\_informa.php?n=3460](http://www.aniem.it/notizia_informa.php?n=3460) e i riferimenti della Segreteria Organizzativa (in fondo a sinistra).

### *Approfondimenti tematici*

#### *Illegittimo il numero di membri pari della Commissione giudicatrice*

##### **TAR Lazio Roma sez. II 28/1/2012 n. 933**

Si è ritenuto in giurisprudenza che le commissioni giudicatrici delle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione **devono essere necessariamente composte da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che è illegittima, con effetti viziati dell'intero procedimento, la commissione che opera con la partecipazione di un numero pari di membri** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502, riferita generalmente ai collegi amministrativi, quali sono le commissioni di gara, ma anche Cons. Stato, II Sezione, 12 luglio 1995, n. 1772; 27 settembre 1989, n. 894). (..) In sostanza, alla luce della giurisprudenza più recente, l'ipotesi che un organo collegiale possa anche essere formato da un numero pari di componenti pare da abbandonare, soprattutto con riferimento ai collegi che devono operare con tutti i loro componenti per mantenere integra la tecnica garantita dall'apporto di diverse esperienze scientifiche o professionali, in coerenza con un'impostazione dell'agire amministrativo improntato ai caratteri, cui si ispira la stessa scelta di investire di una determinata competenza un organo a composizione collegiale, dell'efficienza, efficacia, economicità e celerità. Da questo punto di vista, non sembrano necessari particolari percorsi argomentativi per giustificare l'affermazione secondo cui risulta decisamente più funzionale ad una logica amministrativa moderna assicurare, tramite la previsione di un numero dispari di membri, la formazione a maggioranza, all'interno del collegio, di una volontà che si traduca in una determinazione univoca imputabile all'organo, piuttosto che rischiare una paralisi del medesimo cui porre rimedio attraverso

dispendiose, anche dal punto di vista temporale, iniziative sostitutive (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 2 novembre 2009 n. 6713).

*Le dichiarazioni vanno rese anche dal progettista non associato*

**C.S. sez. VI 18/1/12 n. 178**

Nel caso di un **appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione**, gli obblighi di cui **all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006** sussistono anche in relazione a una società di progettazione che il soggetto partecipante ha indicato quale soggetto incaricato dell'attività di progettazione.

La ratio agevolatrice del concorrente (ancorché "unico") della prevista possibilità di indicazione del progettista non può incidere sulla necessità che sia **garantita** – quanto meno tendenzialmente - **l'affidabilità e l'onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione**, indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui ricada l'eventuale responsabilità da inadempimento.

Lo ha asserito la sezione VI del Consiglio di Stato nella pronuncia del 18 gennaio 2012 n. 178, rifacendosi ad un precedente giurisprudenziale del medesimo Consesso (Cons. Stato, V, 20 ottobre 2010, n. 7581).

*Nel silenzio delle dichiarazioni la cooptata va ritenuta "mandante"*

**Consiglio di Stato sez. VI 13/1/2012 n. 115**

L'istituto della cooptazione si caratterizza "per la possibilità di far partecipare all'appalto anche **imprese di modeste dimensioni**, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 del citato art. 95 del D.P.R. 554/1999, purché l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all'importo dei lavori che sarebbero stati ad essa affidati e i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° settembre 2009, n. 5161; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129 e Id., 25 luglio 2006, n. 4655; nonché , ex plurimis, T.A.R. Salerno, sez. I, 7 luglio 2006, n. 954). (..)

Tuttavia, anche ad ammettere che l'istituto della cooptazione (..) sia un istituto di carattere generale, e come tale applicabile, in astratto, anche in materia di servizi, nondimeno **la sua concreta applicazione non può prescindere da una chiara e comunque espressa volontà del partecipante alla gara, il quale è onerato di indicare, già nella domanda di partecipazione, se e quali imprese intenda cooptare nella esecuzione del lavoro o del servizio.** Per vero, una parte della giurisprudenza ritiene che la possibilità dell'impresa singola o delle imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 95 citato, di associare, nei modi di cui al comma 4, altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia insita nello stesso dettato normativo che impone alle imprese cooptate il solo obbligo della qualificazione e il solo limite percentuale delle opere (in termini, Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129); nondimeno appare preferibile ribadire (in conformità ad un più recente e meglio argomentato orientamento: per tutte cfr. Cons. Stato n. 5161/2009 cit.) **come tale possibilità sia, piuttosto, subordinata ad un'espressa dichiarazione, risultante dalla domanda di partecipazione alla gara, in assenza della quale è da ritenere sussistente la figura (di carattere generale) della associazione temporanea (orizzontale o verticale).**

E ciò sia in osservanza al principio della par condicio fra i partecipanti alla gara (non potendosi costringere l'Amministrazione a verificare tutte le ipotesi interpretative in astratto consentite dalla normativa vigente, ai fine di ricondurvi la tipologia realizzata da taluno dei concorrenti), sia in considerazione del diverso grado di impegno, responsabilità e garanzia dei partecipanti alla riunione (che vale a differenziare significativamente l'associazione ordinaria di imprese dalla associazione in cooptazione) cui si riconnette un diverso onere di dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione".